COMUNE DI CASSINO
PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CASSINO

(AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199)

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 40 - 08.05.2026

Indice

Indice 2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata 3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata 4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione 5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti 6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata 6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere 7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento 7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)* e gli atti della riscossione coattiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvisi di presa in carico, intimazioni, solleciti coattivi/avvisi di mora, preavvisi e comunicazioni iscrizioni fermo amministrativo, pignoramenti presso terzi, espropriazioni mobiliari e immobiliari salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo) notificate entro il 31/12/2025.

   Sono esclusi gli avvisi di accertamento esecutivi di cui alla L. 160/2019

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti*:*

- ✓ Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ✓ Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- ✓ Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- ✓ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- ✓ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
- ✓ Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- ✓ Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ✓ Prelievo relativo al servizio idrico.

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) e gli atti della riscossione coattiva (a titolo esemplificativo avvisi di

presa in carico, intimazioni, solleciti coattivi/avvisi di mora, preavvisi e comunicazioni iscrizioni fermo amministrativo, pignoramenti presso terzi, espropriazioni mobiliari e immobiliari salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo) notificati entro il 31/12/2025.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata **non sono dovute** le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;

- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;

- gli oneri di riscossione ex legge 160/2019 comma 803 maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

- interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell' Ente della Delibera di approvazione del presente regolamento, la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione accedendo con modalità telematiche nella sezione dedicata sul sito istituzionale dell'Ente o presso gli sportelli comunali. A seguito dell'accesso al sito dedicato o tramite richiesta da presentare allo sportello fisico comunale, il debitore acquisisce il prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica i carichi che intende definire nonché il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
4. Il Concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di definizione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare gli eventuali importi già corrisposti alla data di richiesta di definizione, sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono formare oggetto di rimborso, ma sono defalcati dal totale dovuto in definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
   a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
   b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
   c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   d. non possono essere proseguite, e quindi sono sospese le procedure esecutive e cautelari precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro venti giorni dalla comunicazione di ammissione alla definizione agevolata da parte del Concessionario con indicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza bimestrale.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, che intenda accedere al piano rate, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
   - per importi complessivamente dovuti da 2.501 fino a 5.000 euro: fino a 8 rate bimestrali;
   - per importi complessivamente dovuti da 5.001 fino a 25.000 euro: fino a 12 rate bimestrali;
   - per importi superiori a 25.001 fino a 50.000 euro: fino a 16 rate bimestrali;
   - per importi superiori a 50.001 euro: fino a 20 rate bimestrali.
4. Nel caso di pagamento rateale si applicano, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di anche una sola rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero integrale delle somme originariamente dovuti. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente **acquisite e non sono rimborsabili.**
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- l'estinzione/sospensione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la sospensione/estinzione del fermo amministrativo iscritto;
- la sospensione delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), le somme dovute relativamente agli atti di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, si tiene conto degli importi già versati che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili ma vengono defalcati dal totale dovuto in definizione. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la decadenza automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.